

REGOLAMENTO (CE) N. 201/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1757/94⁽⁴⁾, ha riconosciuto l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato da taluni paesi terzi e ha stabilito l'elenco dei servizi di questi paesi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza, nonché dei prodotti coperti dagli attestati; che i servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato del presente regolamento e di comunicarli ai servizi della Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione;

considerando che nel frattempo lo Zimbabwe si è impegnato a rispettare i requisiti necessari per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti da esso ottenuti ed ha

autorizzato un servizio a rilasciare gli attestati di equivalenza; che è pertanto indicato riconoscere tali attestati equivalenti ai certificati comunitari e immettere in libera pratica i prodotti da essi scortati; che è quindi necessario completare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 11.